



STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 63/2023

OGGETTO:	PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DI BASILICATA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI POTENZA N. 466/2023 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 557/2022 R.G. A.T.E.R. c/ C&C SRL – CONCESSIONI E CONSULENZE - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2023 il giorno 13 (tredici) del mese di novembre nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI

PREMESSO

- che l’A.T.E.R. di Potenza, in persona del l.r.p.t., proponeva ricorso, innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, avverso l’Avviso di Accertamento n. 063/30/2022 relativo all’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2017-2018-2019-2020;
- che nell’atto notificato la Società Concessioni & Consulenze accertava nei confronti dell’A.T.E.R., soggetto passivo d’imposta, il parziale versamento dell’IMU dovuta per le unità immobiliari di proprietà dell’ente site nel comune di Atella;
- che l’importo contestato ammonta complessivamente a € 94.426,00, di cui € 72.061,43 per omesso versamento del tributo, € 21.618,43 per sanzioni, € 738,95 per interessi, oltre spese di notifica;
- che il giudizio di prime cure si concludeva con esito sfavorevole per l’ente, avendo la Corte adita accolto le deduzioni di parte resistente ed ignorato le eccezioni formulate dall’ente in relazione alla mancata applicazione, al caso di specie, delle disposizioni cogenti in materia;
- che il giudizio era deciso con sentenza n. 466/2023, pronunciata il 18/07/2023, depositata il 25/09/2023, notificata da controparte in data 02/10/2023, fatta oggetto del presente gravame;

VERIFICATO

- che l’art. 1 comma 707 del Legge n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per il 2014) ha statuito che con decorrenza dal 1° gennaio 2014 «*L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9... edaltresì, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008*»;
- che il D.M. 22 aprile 2008 all’art. 1 definisce “*alloggio sociale*” l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, per ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati, rientrando nella definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche e, all’art. 2, comma 7, nel definire i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale dispone che l’alloggio sociale deve essere costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche la Legge n. 457/78;
- che la sentenza sottoposta a gravame induce una errata interpretazione sull’applicazione dell’IMU agli alloggi popolari;
- che, nella fattispecie di cui trattasi, in ossequio ad una interpretazione restrittiva, l’ente impositore ha calcolato l’IMU sugli alloggi e relative pertinenze di proprietà dell’A.T.E.R. laddove, invece, si può ritenere, attraverso differente interpretazione, che tutti gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di ERP possono essere considerati alloggi sociali, e dunque assoggettati alla medesima disciplina che li esonera dal pagamento del tributo IMU per gli anni d’imposta in contestazione;

CONSIDERATO doveroso impugnare detta sentenza n. 466/2023 con ricorso ai sensi dell’art 53 del D.Lgs n. 546/1992, deducendo l’illegittimità della pretesa impositiva;

RITENUTO necessario ed opportuno, per i motivi esposti, che l’A.T.E.R. promuova ogni azione di difesa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Basilicata al fine di dimostrare le ragioni dell’azienda;

RITENUTO opportuno, per i motivi esposti, che l'ente si costituisca in giudizio a mezzo del suo avvocato e procuratore;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023-2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023 con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dall'Avvocato dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la proposizione in grado di appello del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata contro la Società C & C Srl, Concessioni & Consulenze, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione nel comune di Atella, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza n. 466/2023 emessa nel giudizio n. 557/2022 R.G., sottoposta al presente gravame;
- 2) di autorizzare l'avvocato Marilena Galgano, responsabile dell'ufficio legale dell'Ente, a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'ATER, giusta Procura generale *ad lites* per Notaio Di Lizia n. 42634/99 di Repertorio, nonché delibera di conferimento incarico e autorizzazione alla costituzione in giudizio.

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

(Ing. Pierluigi ARCIERI)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Arch. Vincenzo DE PAOLIS)

STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 63/2023

OGGETTO:	PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DI BASILICATA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI POTENZA N. 466/2023 EMessa NEL GIUDIZIO N. 557/2022 R.G. A.T.E.R. c/ C&C SRL – CONCESSIONI E CONSULENZE - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente deliberazione e che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto d'interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Marilena GALGANO)

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

“AVVOCATURA”

(avv. Marilena GALGANO)

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITÀ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____
